



COMUNE DI RIBERA

Libero consorzio Comunale di Agrigento

2° Settore, Infrastrutture e Urbanistica - Servizio Manutenzione del Patrimonio Immobiliare

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI DEL COMUNE DI RIBERA

Art. 1-Oggetto

L'appalto ha per oggetto la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici del Comune di Ribera.

Art. 2- Durata

L'affidamento decorrerà dalla data di stipula del contratto, mediante sottoscrizione del presente Capitolato d'Oneri, e terminerà con l'esaurimento dell'importo contrattuale, che viene fissato in € 50.000,00, oltre IVA .

Art. 3- Descrizione sommaria della prestazione in appalto

La prestazione in appalto comprende l'esecuzione di tutte le operazioni atte a garantire il corretto funzionamento degli impianti e dei loro componenti e a mantenere gli stessi in condizioni di efficienza, fatta salva la normale usura e decadimento conseguenti all'utilizzo e all'invecchiamento. Tali attività dovranno poter essere effettuate in loco con l'impiego di attrezzature e materiali di consumo di uso corrente o con strumenti ed attrezzature di corredo degli apparecchi, secondo le specifiche previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti stessi.

A tal fine è onere dell'appaltatore effettuare la sorveglianza degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici, comunicando di volta in volta al Responsabile del Procedimento gli interventi ritenuti necessari per risolvere le criticità unitamente al cronoprogramma dei lavori e al preventivo di spesa redatto con le modalità di cui al successivo art. 6.

Il preventivo di spesa è soggetto all'approvazione da parte del responsabile del procedimento.

La Ditta appaltatrice dovrà provvedere ad iniziare le operazioni di manutenzione entro e non oltre 2 3 (due) giorni lavorativi dalla data di attivazione da parte del Responsabile del Procedimento, fatte salve cause di forza maggiore che dovranno essere debitamente comprovate.

Tutte le componenti installate dovranno rispondere alle vigenti normative in materia, dovranno essere garantite ai sensi delle normative vigenti, dovranno essere idonee alla funzione da svolgere, dovranno tenere conto della tipologia dell'impianto e delle apparecchiature installate sulla rete.

Art. 4- Reperibilità

La Ditta dovrà fornire un numero telefonico che sia sempre raggiungibile e dovrà garantire la reperibilità tutti I giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 20:00 per gli interventi d'urgenza che dovranno essere eseguiti entro 24 ore dalla segnalazione.

Art. 5 - Penalità

Qualora si verificassero inadempimenti o infrazioni alle prescrizioni previste, fatta salva l'applicazione di sanzioni previste dalle normative vigenti, il Comune accertatore dell'inadempimento, applicherà penali per ogni violazione riscontrata, da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 100,00 a seconda della gravità della violazione riscontrata.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si intendono per violazioni gravi:

- Mancata esecuzione di interventi richiesti dall'Amministrazione;
- Inadempienze in materia di contratti di lavoro e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Mancato intervento in caso di urgenza e pericolo per la pubblica incolumità;

Art. 6 –Corrispettivo

Per l'attività di sorveglianza e mantenimento del funzionamento degli impianti, di cui al 2° comma dell'art. 3 senza la sostituzione di apparecchiature, verrà corrisposto all'appaltatore il corrispettivo mensile di € 1.800,00, oltre iva, depurato dal ribasso offerto.

Per gli interventi di manutenzione eseguiti sugli impianti al fine di risolvere le criticità, trattandosi di prestazioni relative ad operazioni non completamente prevedibili a priori, i corrispettivi dovuti verranno determinate sulla base delle effettive prestazioni rese, con riferimento ai seguenti prezzi unitari:

- **Per le prestazioni desumibili dal Prezziario Regionale:** con i prezzi unitari di cui al Prezziario Regionale vigente al momento della sottoscrizione del contratto, depurati dal ribasso proposto dalla Ditta appaltatrice in sede di formulazione dell'offerta.
- **Per le prestazioni non desumibili dal Prezziario Regionale:** attraverso redazione di apposita analisi a cui verrà applicato il ribasso proposto dalla Ditta appaltatrice in sede di formulazione dell'offerta.

L'ammontare complessivo di tutte le prestazioni effettuate in forza del presente contratto non potrà superare l'importo contrattuale che è fissato in € 50.000,00 oltre iva, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di cui al successivo art. 7.

Art.7 –Modifiche al contratto

La stazione appaltante si riserva la facoltà di ordinare prestazioni in aumento fino alla concorrenza del 20% dell'importo contrattuale o in diminuzione fino alla concorrenza del 20% dell'importo contrattuale.

Si applica in ogni caso l'art.311 del D.P.R. 207/2010.

Art.8 –Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo avverrà con fatture elettroniche da emettere ogni qualvolta l'importo della prestazione eseguita raggiunga l'importo di € 5.000,00 iva compresa.

Resta inteso che a seguito di ogni intervento dovrà pervenire al Responsabile del Procedimento adeguato rapporto di intervento con l'indicazione delle prestazioni eseguite dalla Ditta.

Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni dalla trasmissione che dovrà avvenire con le modalità previste per la tracciabilità dei pagamenti. Le fatture, redatte in formato elettronico secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al Comune proprietario dell'impianto oggetto di intervento e riporterà tutte le indicazioni richieste per l'accettazione delle fatture elettroniche. Si procederà al pagamento a seguito della verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore.

Art. 9 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva

L'affidatario, a pena di nullità del contratto e quindi di risoluzione di diritto dello stesso, è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relative all'appalto.

In particolare, l'affidatario dovrà:

- comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle operazioni economiche di cui al presente contratto – ex art.3L.136/2010- entro sette giorni dalla loro accensione o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- indicare in ogni transazione posta in essere il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) fornito dall'Amministrazione.

Qualora l'appaltatore abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, deve darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura–Ufficio Territoriale di Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Qualora l'affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art.3 della L.136/2010 come specificati nei precedent commi, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del citato art.3.

La clausola riportante gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere inserita in tutti i contratti sottoscritti dall'affidatario con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio di gestione del sistema informativo di cui al presente capitolato e l'Amministrazione Comunale potrà verificare in ogni momento l'adempimento. L'affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria contro parte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 dovrà procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione Comunale e la Prefettura competente.

Art. 10 – Obblighi generali dell'affidatario

Tutti i costi e le spese relative all'erogazione delle prestazioni saranno ad esclusivo carico dell'affidatario.

L'esecuzione dei lavori deve essere svolta a perfetta regola d'arte, impiegando i migliori materiali e pezzi di ricambio presenti sul mercato, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

In ogni caso l'affidatario si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula, resteranno ad esclusivo carico della ditta appaltatrice, intendendosi in ogni caso remunerate con il corrispettivo pattuito.

L'affidatario si impegna espressamente a:

- Impiegare, a sua cura e sue spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei lavori;
- Predisporre tutti gli strumenti e di metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevate livelli di servizi, ivi compresi quelli relative alla sicurezza e riservatezza;
- Tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- Non divulgare informazioni di cui può venire a conoscenza nell'esecuzione dei lavori;
- Comunicare con congruo anticipo l'eventuale chiusura per ferie o altro giustificato motivo delle strutture e l'adozione di misure organizzative alternative.

L'affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e di infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, in particolare le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. A tal fine, l'appaltatore si obbliga a produrre il Piano Operativo della Sicurezza (P.O.S.) prima dell'inizio delle lavorazioni previste nel presente Capitolato.

Qualora sia necessario operare degli interventi non indicate nelle disposizioni di cui ai precedenti articoli dovrà essere data comunicazione per la previa autorizzazione all'esecuzione.

L'affidatario è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi manutentivi o di riparazione in caso di riscontrate difformità agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica contestazione da parte del Responsabile del Procedimento.

L'affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art.53, comma 16ter del D.Lgs.N.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo affidatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L'operatore economico si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Art. 11-Divieto di cessione del contratto

A norma dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023, è vietata, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese di cui all'art.120 comma 1, lett. d) punto 2 dello stesso D.Lgs 36/2023.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dei comuni al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto

Art. 12 – Risoluzione e recesso

L'Amministrazione può in qualsiasi momento, per giustificato motivo, rinunciare al servizio e recedere dal contratto con comunicazione da inviare tramite PEC senza che l'affidatario possa vantare alcun corrispettivo o indennizzo oltre al pagamento delle prestazioni già effettuate sino alla comunicazione dell'avvenuto recesso.

Art. 13 – Responsabilità per infortuni e danni

L'Appaltatore è responsabile dei Danni alle cose e/o alle persone che dovessero occorrere all'utenza, al proprio personale o a terzi nel corso e in relazione allo svolgimento del complesso delle attività oggetto dell'appalto, senza eccezioni.

Al riguardo l'Appaltatore si obbliga a stipulare e/o a mantenere pienamente valida ed efficace, per tutta la durata dell'appalto- una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi(RCT) e- ove presenti- verso I prestatori d'opera(RCO), con un massimale unico di garanzia non inferior a Euro 500.000,00 per sinistro e dovrà essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto dell'appalto.

Costituirà onere a carico dell'Appaltatore, il risarcimento degli importi dei danni-o di parte di essi-che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'Appaltatore stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto -totalmente o parzialmente -dalla sopra richiamata copertura assicurativa. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 14 – Spese contrattuali

Tutte le eventuali spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti la stipula del contratto d'appalto, nessuna eccettuata o esclusa, saranno a carico del soggetto affidatario.

Art. 15 –Foro competente.

Il foro competente per eventuali controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà esclusivamente quello di Sciacca.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

Ai fini e per gli effetti del D.Lgs.196/2003 “CodicePrivacy” l'Appaltatore autorizza il Comune di Ribera al trattamento dei dati personali.

Art.17-Disposizioni finali e rinvio

Fanno parte integrante e sostanziale del presente capitolato d'oneri il DUVRI predisposto dall'Amministrazione.

Per quanto non espressamente previsto valgono le norme vigenti nel territorio della Regione Siciliana.

Il Responsabile del Procedimento
f.to (Dott. Calogero Smeraglia)

Per accettazione delle superiori pattuizioni con valenza di contratto

Ribera, lì _____

La Ditta appaltatrice

Il Direigente del 2° Settore
f.to Ing. Salvatore Ganduscio
